



SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO DI FERMATE TRAMVIARIE UBICATE NEL TERRITORIO DEL I e II MUNICIPIO DI ROMA CAPITALE.

CIG: 9018176243 - CUP: J81E20000550004

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato a (..) il --/--/---, nella sua qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede legale della Mandataria in Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**), si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- a) L’Amministrazione Comunale (AC), con DD 830/21 e relativi Disciplinari di incarico, ha affidato a RSM l’esercizio della funzione di Stazione Appaltante, la Direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo e il collaudo, con impiego dei relativi corrispondenti fondi, per procedere all’affidamento

dell'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento di fermate tramviarie ubicate nel territorio del I e II Municipio di Roma Capitale, secondo l'incarico conferitole;

- b) con Lettera di invito prot. n. del 2021, RSM ha pertanto indetto una Procedura Negoziata sotto soglia in modalità telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 -, per l'affidamento dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'AD n. __ del ____.2021, da aggiudicarsi a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- c) il presente Appalto, per l'affidamento delle attività relative alla realizzazione dei lavori indicati, è finanziato con le risorse assicurate, secondo quanto indicato nel richiamato Provvedimento di indizione;
- d) in data __.__.____, la Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- e) all'esito del previsto procedimento di gara, con Provvedimento A.D./Deliberazione del C.d.A. n. __ del ____.2021, l'appalto è stato aggiudicato all'Operatore
- f) in data __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto, disposta nei suoi confronti con il suddetto Provvedimento, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso dei requisiti - di ordine generale e speciale - dallo stesso dichiarati in sede di gara;
- g) con nota PEC prot. RSM n. del __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta efficacia - in data __.__.____ - della suddetta aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro delle verifiche di cui alla lettera che precede;
- h) l'Appaltatore ha offerto un ribasso del __,____%;
- i) l'Aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza, accettandole, di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- j) in data __.__.____, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento delle documentazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;

- k) in data _____._____ sono state emesse le “informative liberatorie provvisorie” (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall’inoltro dell’istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall’art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- l) la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore in corso di validità, emesso in data _____._____ nei confronti di
- m) (*nel caso di aggiudicatario/appaltatore con idoneità plurisoggettiva*) le percentuali delle prestazioni del contratto che verranno rese da ciascun componente del R.T.I., indicate in sede di offerta, sono le seguenti:
- %;
- %;
- %;
- n) conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell’art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- o) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l’Ing. Alessandro Fuschiotto (di seguito brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Lettera di invito prot. n. _____ del _____.2021;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Progetto Esecutivo ed atti ad esso allegati (compreso il Capitolato Speciale d’Appalto);
- d) Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- f) Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (nel seguito anche “**Codice**”);
- b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche “**Regolamento**”) e ss. mm. e ii. per gli articoli ancora vigenti;
- c) il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come novellato/integrato con legge n. 108/2021;
- d) il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- e) la normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del presente Contratto e nel Progetto Esecutivo ed atti ad esso allegati;
- f) il Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm. e ii.;
- g) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. e ii.;
- h) il Codice Civile.

2.2. L’Appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l’esecuzione di lavori pubblici e quant’altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggettodel presente Contratto.

2.3. L’Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello della Committente in visita presso il cantiere e altre aree interessate dall’Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

RSM affida all’Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento di fermate tramviarie ubicate nel territorio del I e II Municipio di Roma Capitale alle condizioni e prescrizioni contenute nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati (ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto) ed espressamente accettate dall’Appaltatore con l’offerta del presentata in sede di gara.

ART. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO

4.1 L’Appalto viene dato a misura, per un importo massimo complessivo pari ad € _____ (Euro _____/00), oltre IVA, così suddiviso:

- € _____ (Euro _____/00) quale importo complessivo massimo dei lavori, al netto del ribasso del _____%, quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo a base di gara di **€ 199.694,10** (centonovantanovemilaseicentonovantaquattro/10) (oltre IVA), calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi costituito come dettagliato al punto 1.5 del Capitolato Speciale;
- **€ 19.807,94** (diciannovemilaottocentesette/94), IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di cui:
 - oneri lavori non soggetti a ribasso: **€ 9 378,28**;
 - oneri sicurezza Covid: **€ 10 429,66**.

4.2. L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

4.3. Come evidenziato nel suddetto comma 4.1, sarà riconosciuta all'Appaltatore la somma massima di € 10.429,66, per gli ulteriori oneri della sicurezza, legati alla gestione delle attività a fronte dell'emergenza COVID-19.

Il pagamento di detta somma aggiuntiva è subordinato al rilascio, da parte dell'Appaltatore, di una dichiarazione di non aver beneficiato dei finanziamenti previsti dall'art. 95 "Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro" del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) o di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili per misure anti-COVID-19.

Il suddetto importo per oneri anti-COVID-19 costituisce una stima per costi aggiuntivi della sicurezza riferiti all'intero periodo di durata dell'appalto e, pertanto, tale somma da corrispondere all'Appaltatore sarà rimodulata proporzionalmente in diminuzione, in caso di eventuale, sopravvenuto mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza sanitaria in atto.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori.

ART. 6 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente Contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

6.2 L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, presentato dall'Appaltatore e approvato dalla RSM ai sensi di quanto riportato al punto 4.3 del Capitolato Speciale. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non prevedibili, implicanti modifiche al suddetto Programma, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

6.3 I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta.

6.4 Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di Ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del Certificato di Ultimazione.

6.5 L'Appaltatore che, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 5, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà compito del RPE, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ART. 7 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

7.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed è assoggettato a tutti gli oneri e obblighi statuiti ai paragrafi 3 e ss. e ai punti 4.4 e 4.5 del Capitolato Speciale.

ART. 9 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto al paragrafo 3.4 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 10 - SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara e parte integrante del presente contratto nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna stessa.

ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del

D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 8 e 216, comma 16, del Codice. Il certificato sarà quindi confermato dal RPE.

11.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia al paragrafo 5.4 del Capitolato Speciale.

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato dai paragrafi 7 e ss. del Capitolato Speciale.

12.1 Come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

12.2 RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00), valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, secondo quanto espressamente previsto al punto 5.2 del Capitolato Speciale.

12.3 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, previo Documento Unico di Regolarità Contributiva.

12.4 L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

12.5 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM

tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti assicurativi.

12.6 Secondo i dati comunicati dall'Appaltatore, RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico presso la Banca Ag., codice IBAN: sul quale è abilitato ad operare il Sig., nato a C.F.: a 60 giorni fine mese data fattura, fatto salvo quanto statuito al successivo 12.8.

12.7 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

12.8 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

12.9 *Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle Parti contraenti.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

12.10 *(nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva – R.T.I.)* Il presente Contratto prevede il pagamento diretto e integrale a favore della Società – quale capogruppo Mandataria -, con rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della RSM, ai sensi dell'art. 48 del Codice - dei corrispettivi conseguenti alle prestazioni complessivamente rese dal R.T.I. aggiudicatario, attraverso la liquidazione delle fatture emesse dai singoli componenti del R.T.I..

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'Appalto.

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

14.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore all'importo contrattuale, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

14.2 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondare RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

14.3 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

14.4 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al paragrafo 6 del Capitolato Speciale.

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

15.1 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

15.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai paragrafi 3 e ss. del Capitolato Speciale, che qui si intendono integralmente riportati.

ART. 16 - PENALITA'

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto di cui al precedente art. 4.1.

In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine disposto dal Direttore dei Lavori, soggiacerà alla penale dello 0,50 % (zero-virgola-cinque per cento) dell'importo contrattuale netto di cui al precedente art. 4.1.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali da ritardo applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, il Contratto sarà risolto ai sensi del combinato disposto degli articoli 113-*bis* comma 4 e 108, comma 4, del Codice.

Raggiunto comunque l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della garanzia definitiva.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto al punto 5.8 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

17.1 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;

- per una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al Piano Operativo della Sicurezza di cui al precedente art. 10;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 20;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 21;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché dall'art. 110 del Codice.

17.2 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno – e la correlativa segnalazione all'A.N.AC..

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.
2. Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e nei limiti quantitativi prescritti dal comma 1 dell'art. 105 del Codice, a mente del quale, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'Appaltatore ed il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono gli

obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 15.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 12.9.

ART. 19 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 20 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

20.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 21 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO D'INTEGRITA' E PROTOCOLLO D'INTESA

21.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e

l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

21.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente Contratto, ancorché materialmente allegati.

21.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'esecuzione del presente Contratto, ciascuna parte può accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'informativa *privacy* pubblicata sul sito istituzionale di RSM.

ART. 23 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a R.S.M., è efficace solo se non rifiutata da R.S.M., ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di invito prot. n. ... del2021, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati (compreso il Capitolato Speciale d'Appalto), che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'Offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 25 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)